



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STRALCIO INTEGRAZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 22.12.2023

In data 14.11.2025 alle ore 14.00, presso la sede municipale del Comune di San Gimignano, ha avuto luogo l'incontro tra:

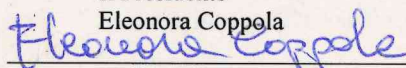
- la Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente dott.ssa Eleonora Coppola e del Dirigente del Settore Servizi Finanziari Mario Gamberucci;
- le seguenti OO.SS.:
- CGFIL FP – Tarquini Tiziana
- la RSU del Comune di San Gimignano (presenti Chellini Silvia, Trosino Thomas, Margiacchi Alberto, Martini Sara, ~~Nannetti Linda~~).

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto la presente preintesa del Contratto collettivo integrativo stralcio per il personale non dirigente del Comune di San Gimignano.

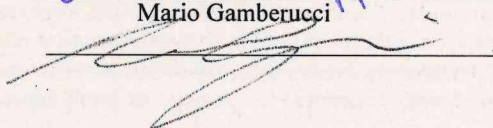
Per la Delegazione Trattante

Il Presidente

Eleonora Coppola

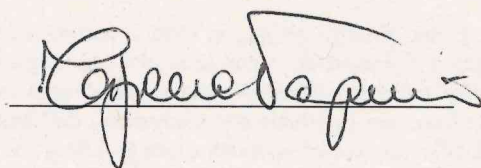


Mario Gamberucci

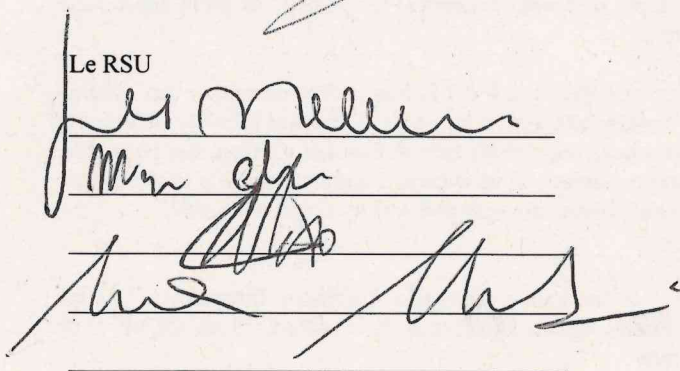


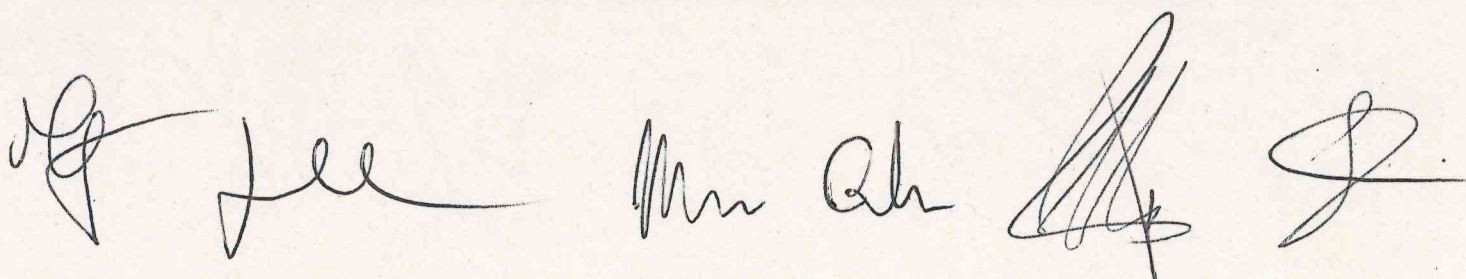
Per le rappresentanze terr.

Tarquini Tiziana per la CGIL



Le RSU





Premesso che:

- il vigente contratto collettivo integrativo d'ente per il triennio 2023-2025 è stato sottoscritto il 22.12.2023;
- l'art. 12 del suddetto CCI disciplina i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e la definizione del relativo finanziamento a carico del fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del CCNL funzioni locali 2019-2021;
- l'art. 7, comma 4, lettera u), del CCNL 2019-2021, prevede la possibilità di negoziare l'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione (EQ) anche implicando una riduzione delle risorse del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79;
- con delibera di Giunta Comunale n. 215 del 23/10/2025 è stato disposto un incremento della parte stabile del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D. L. n. 25/2025 di € 45.000 sull'anno 2025 e di € 80.000 a decorrere dall'anno 2026;

Le parti intendono definire:

- 1) la specifica disciplina per l'erogazione delle risorse per il welfare integrativo a decorrere dal 2025;
- 2) la riduzione del fondo risorse decentrate a decorrere dall'anno 2026 ai fini dell'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di Elevata Qualificazione.

Art. 1 – Disciplina del Welfare integrativo

1. In applicazione dell'art. 12 del CCI sottoscritto in data 22.12.2023, e in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera h) e art. 82, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, le parti convengono di destinare, a decorrere dal 2025, una somma pari a Euro 45.000,00 a carico del Fondo Risorse Decentrate di cui all'art. 79 del CCNL, per l'attivazione del Piano di Welfare integrativo in favore del personale dipendente.

2. L'importo di Euro 45.000,00 è finalizzato alla concessione di beni, servizi e benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'importo massimo per dipendente è pari a 500,00 euro ed è erogato ai dipendenti in servizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto tramite l'attribuzione di buoni spesa o voucher, quale specifica tipologia di beneficio di welfare. L'eventuale importo residuo non utilizzato rispetto alla destinazione delle risorse sopra individuato costituirà economia di fondo e confluirà nelle somme destinate a performance del medesimo anno.

3. Requisiti di accesso: sono destinatari del Piano di Welfare i dipendenti che, alla data di attivazione per il primo anno e per gli anni successivi nel corso dell'anno di riferimento, abbiano i seguenti requisiti:

- a) Dipendenti a tempo indeterminato o determinato con un contratto della durata di almeno 3 mesi;
- b) Dipendenti di altra amministrazione comandati in ingresso presso il Comune di San Gimignano;

4. Criteri di attribuzione: in caso di assunzione, di cessazione dal servizio, di attivazione comando (in ingresso o in uscita) o di aspettativa non retribuita (per esigenze personali, incarico dirigenziale o politico o amministrativo ecc.) nel corso dell'anno, l'importo annuo da erogare in buoni viene determinato in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato, con eventuale arrotondamento dell'importo al multiplo di 5 euro superiore. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

5. Le parti si impegnano a garantire che, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate per gli anni successivi al 2025, sia mantenuto un finanziamento per il Welfare integrativo (art. 82 CCNL) non inferiore all'importo stabilito al comma 1 del presente articolo, assicurando la prosecuzione del sistema di benefici a favore del personale. Stante l'elemento innovativo del presente istituto, si riservano comunque di verificarne l'applicazione e le criticità entro giugno 2026 e eventualmente di revisionarlo, anche in merito all'introduzione di ulteriori tipologie di benefici.

Art. 2 – Modifica al Fondo Risorse Decentrate

1. A decorrere dal 31/12/2025, e fino alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo, le Parti concordano di ridurre in via strutturale la parte stabile del Fondo Risorse Decentrate di cui all'art. 79 del CCNL di un importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) su base annua.

2. Tale riduzione è operata in applicazione dell'art. 7, comma 4, lettera u), del CCNL 2019-2021, ed è finalizzata all'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL, destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ).

Art. 3 – Utilizzo del Fondo Risorse Decentrate

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 79, al netto della riduzione di cui all'art. precedente e della quota individuata per il piano Welfare, saranno ripartite annualmente secondo i criteri previsti nel contratto integrativo sottoscritto il 22/12/2023.